

Circolare del Tribunale di Milano su privilegio IVA di rivalsa e CPA dopo la legge di bilancio 2018

Con riferimento alla questione relativa alla collocazione in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. dell'IVA di rivalsa e del contributo cassa per i crediti che godono del suddetto privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., questione posta dal comma 474 dell'unico articolo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), si riconosce la operatività del privilegio generale per IVA di rivalsa e Cassa previdenza relativi solo a crediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018 .

Per approfondimenti si veda lo SCHEMA: [SPINA, Legge di bilancio 2018: le principali novità per l'avvocato](#) (29.1.2018)

Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Circolare 23.1.2018



TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

**CIRCOLARE SUL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO GENERALE ALL'IVA DI
RIVALSA ED ALLA CASSA PREVIDENZA**

Oggi , 23 GENNAIO 2018, .

“La sezione affronta la questione relativa alla collocazione in privilegio generale ex art. 2751-*bis* n. 2 c.c. dell'IVA di rivalsa e del contributo cassa per i crediti che godono del suddetto privilegio ex art. 2751-*bis* n. 2 c.c., questione posta dal comma 474 dell'unico articolo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Si dà atto, per le verifiche concluse, che non vi è certamente possibilità di riproporre in via tardiva la questione per i crediti già ammessi in quanto a tale operazione si oppone la formazione sicura del giudicato endofallimentare.

Il presidente riferisce poi che la soluzione c.d. processualistica, che contempla la possibilità di riconoscere l'applicabilità di tale disposizione a qualsiasi procedimento di accertamento del passivo non ancora del tutto concluso (verifiche ancora aperte e tardive ancora possibili) crea una possibile discrasia all'interno dello stesso fallimento , producendo una situazione di disparità di trattamento immediatamente percepibile e di rilievo costituzionale . Pertanto vengono esaminate le varie opzioni espresse in dottrina e giurisprudenza circa l'applicazione immediata o meno della norma anche alle procedure in corso, le tesi che ritengono la norma interpretativa o lo escludono , ovvero quelle in base alle quali si debba ritenere che si tratti di norma innovativa di natura sostanziale, non applicabile pertanto, se non ai crediti sorti successivamente all'entrata in vigore della legge.

La soluzione più equilibrata sembra essere quella di fare applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. I, 1° giugno 2017, n. 13887 (sia pure in tema di privilegio artigiano). Principio che è in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte e da ultimo da Cass., Sez. VI - 1, Ord. 17 gennaio 2017, n. 1034, laddove afferma che *“il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 1, l.fall., in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell'amministrazione o dall'esercizio provvisorio, può giovare del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di*

ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell'imposta e non di un'anomalia distorsiva del sistema concorsuale” (già Cass. Sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222).

La Sezione, dopo ampia discussione, decide di adottare l'orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 1.034/2017 ma anche Cass. 17.876 del 2013 in ordine alla natura concorsuale del credito di rivalsa Iva ed alla natura della prestazione quale evento generatore del credito IVA), letta unitamente a Cass. n. 13.887/17 (in ordine alla interpretazione delle norme attributive di privilegio generale) e agli altri principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 5685/2015 (in ordine alla non retroattività e non interpretatività della norma relativa alla concessione del privilegio) . **Pertanto, si riconosce la operatività del privilegio generale per IVA di rivalsa e Cassa previdenza relativi SOLO a crediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018 “.**

Il contenuto della discussione e decisione del plenum deve essere resa nota a tutti i curatori, :

mediante inserimento sul sito del Tribunale, comunicazione agli ordini ed alla associazione dei concorsualisti.

Milano 23.01.2018

Il Presidente

Dott. Alida Paluchowski

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola